



giovedì 28 luglio 2016

CODICE APPALTI

Documento di gara unico europeo DGUE: Circolare che rettifica il precedente comunicato
www.lavoripubblici.it del 28/07/2016

JOBS ACT

Primo ok al jobs act degli autonomi
Il Sole 24 Ore pag. 41 del 28/07/2016

Professionisti, spazio nelle p.a.
Italia Oggi pag. 27 del 28/07/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE

Fatturazione elettronica: debutta l'applicativo dell'Agencia delle Entrate
www.ingenio-web.it del 27/07/2016

EDILIZIA

Nuova Scia da oggi in vigore, ecco come funziona
www.ediltecnico.it del 28/07/2016

EPPI

Per i periti industriali rivalutazione delle pensioni sopra i limiti di legge
Il Sole 24 Ore pag. 38 del 28/07/2016

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): Circolare che rettifica il precedente comunicato

28/07/2016



In un articolo di ieri ([leggi news](#)) avevamo fatto notare come nel **Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti** (non sottoscritto da nessuno) **pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio** scorso e recante *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"* l'**allegato** fosse **monco** in quanto nello stesso erano state **"dimenticate"** la **parte V e VI** e ponevamo la domanda: **È così difficile produrre provvedimenti ed atti che non abbiamo tali errori e/o omissioni?**

Arriva sulla Gazzetta ufficiale n. 174 di ieri 27 luglio la circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (sottoscritta, questa volta, dal direttore generale per la regolazione e i contratti pubblici Veca) **recante** *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"* in cui l'**allegato è completo della parte V e VI** ed in cui alla fine viene scritto **"AVVERTENZA: La presente pubblicazione sostituisce e annulla quella avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 170 del 22 luglio 2016"**.

In pratica il **Ministero**, con la pubblicazione della circolare che sostituisce il precedente comunicato, **ha ammesso** (anche se non esplicitamente) **l'errore** ma non possiamo non rilevare come **ad un codice dei contratti che ha avuto necessità di oltre 180 rettifiche su 220 articoli fa seguito un comunicato del Ministero** relativo al Documento di gara unico

europeo (monco) **sostituito dopo qualche giorno da una circolare sempre dello stesso Ministero che corregge le omissioni del precedente comunicato.**

Coloro che predispongono tali atti sono, probabilmente, pubblici dipendenti e gradiremmo sapere quali azioni intende intraprendere il Ministro **Graziano Delrio** per **evitare che tali situazioni possano ripetersi** e mi viene spontaneo richiamare quello che ha scritto **Gian Antonio Stella**, in merito alle rettifiche del Codice dei contratti, in un articolo pubblicato qualche giorno fa sul **Corriere della sera** *"Per evitare generalizzazioni inique occorre però che chi aveva confezionato quello sconclusionato codice degli appalti, che secondo i costruttori ha fatto precipitare del 27% le gare bandite e del 75% il loro valore, venga subito rimosso. Anzi, per dirla a modo suo: espunto"*.

Per quanto concerne la **nuova circolare e il DGUE allegato alla stessa** non possiamo far altro che ripetere le indicazioni date nella precedente notizia che, qui di seguito, trascriviamo.

Con le nuove Linee guida il Ministero ha fornito alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni sul corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.

Le istruzioni del DGUE sono articolate nelle seguenti sei parti:

- **Parte I** - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
- **Parte II** - Informazioni sull'operatore economico;
- **Parte III** - Motivi di esclusione (art. 86 del nuovo Codice)
- **Parte IV** . Criteri di selezione
- **Parte V** - Riduzione del numero di candidati qualificati
- **Parte VI** - Dichiarazioni finali

Finalità del DGUE

La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo standardizzato.

Utilizzazione e compilazione del DGUE

Il DGUE è utilizzato:

- per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali;
- per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice;

- per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante;
- nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione

Forma cartacea e forma elettronica del DGUE

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici.

Riutilizzo del DGUE

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE.

Esecuzione del contratto

Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Entrando nel dettaglio la situazione è la seguente.

- **PARTE I** - Contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
- **PARTE II** - Contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
- **PARTE III**- Contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'**art. 80 del nuovo Codice**. La **Sezione A** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali disciplinati dall'**art. 80, comma 1 del nuovo**

Codice. La **Sezione B** si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti all'**art. 80, comma 4 del nuovo Codice**. La **Sezione C** si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti all'**art. 80, comma 5 del nuovo Codice**. La **Sezione D** concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice. In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'**art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del nuovo Codice** e **art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001**.

- **PARTE IV** - Contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo **art. 87 del nuovo Codice**
- **PARTE V** - Contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'**art. 91 del nuovo Codice**.
- **PARTE VI** - Contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'**art. 81 del nuovo Codice** e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

A cura di **Arch. Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata

Dal Parlamento. Via libera della commissione Lavoro del Senato: forse da settembre provvedimento all'esame dell'aula

Primo ok al Jobs act degli autonomi

Più spazio ai professionisti nelle gare di appalto - Smart working con accordi scritti

Matteo Prioschi

La **commissione Lavoro del Senato** ha dato ieri il **via libera al disegno di legge sul lavoro autonomo** e quello **agile**, che dovrà ora essere esaminato e approvato dall'Aula, forse a partire da settembre. Il testo uscito dalla commissione è stato ampiamente modificato rispetto a quello di entrata proposto dal governo.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, il disegno di legge ora interviene in modo più ampio per favorire e tutelare da un punto di vista economico l'attività svolta e allargare prestazioni di welfare a fronte di eventi quali maternità, malattia e perdita di fatturato.

Innanzitutto nel passaggio in Commissione è stato incrementato il campo di applicazione delle disposizioni che valgono per i rapporti di lavoro autonomo, inclusi i contratti d'opera che hanno una disciplina particolare in base all'articolo 2222 del Codice civile. Restano esclusi, invece, i piccoli imprenditori iscritti alle Camere di commercio.

In base alla bozza di testo diffusa dal presidente della Commissione, Maurizio Sacconi, per quanto riguarda la tutela nelle transazioni commerciali l'applicazione degli interessi di mora per i pagamenti in ritardo viene estesa ai rapporti tra lavoratori autonomi e tra questi e le imprese e, per effetto di un emendamento approvato in Commissione al Senato, tra autonomi e amministrazioni pubbliche.

Le pubbliche amministrazioni, in qualità di stazioni appaltanti, devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi e questi possono

concorrere ai bandi anche tramite reti di professionisti, consorzi stabili e associazioni temporanee. Prevista anche la deducibilità delle spese per formazione e di quelle di vitto e alloggio per trasferte.

Sul fronte delle politiche sociali viene esteso il congedo parentale ai padri iscritti alla gestione separata dell'Inps e per i due genitori il periodo di fruizione viene ampliato da 3 a 6

mesi da utilizzare entro i primi tre anni di vita del bambino.

In compenso, rispetto al testo di entrata che prevedeva la sospensione in via automatica della collaborazione fino a 150 giorni in caso di gravidanza, malattia e infortunio, il documento licenziato prevede che la sospensione deve essere richiesta dall'operatore ed è attuata «fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente».

Sono state introdotte, inoltre, delle deleghe al governo per individuare: atti della pubblica amministrazione che possono essere rimessi alle professioni ordinistiche; compiti e funzioni da affidare ai professionisti che favoriscano la deflazione del contenzioso giudiziario; le condizioni che consentono di equiparare gli studi professionali alle abitazioni per i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro; la possibilità per le Casse di previdenza di erogare prestazioni sociali oltre a quelle previdenziali a fronte di contribuzione specifica.

Riformulata la definizione di smart working, che può essere svolto dentro e fuori l'azienda, con il limite di orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le modalità di svolgimento della prestazione devono comunque essere individuate in un accordo scritto, non più a pena di nullità, ma ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Rispetto al testo di entrata è stata cancellata la possibilità di intervento della contrattazione collettiva per favorire l'impiego dello smart working.

L'INDICAZIONE

Delega al Governo per individuare nuovi compiti che possono essere affidati alle professioni ordinistiche

Il Sole **24 ORE.com**



QUOTIDIANO DEL LAVORO

Focus sull'impiego dei rifugiati e dei richiedenti asilo

Gli articoli del Sole 24 Ore oltre agli approfondimenti di Guida al lavoro e ai link alla documentazione e della banca dati Unico Lavoro 24. Oggi articolo sull'«Impiego dei rifugiati e richiedenti asilo» di **Virgilio Villanova**

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro delle novità

01 | PROVVEDIMENTO

Il disegno di legge contenente misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato è stato presentato dal ministro del Lavoro quale collegato alla legge di Stabilità. Ora, dopo aver esaurito l'esame delle commissioni parlamentari, è pronto per il passaggio in Aula

02 | ATTIVITÀ

Il provvedimento prevede l'applicazione dell'interesse di mora in caso di ritardo dei pagamenti nei confronti dei lavoratori autonomi e dispone

che le pubbliche amministrazioni favoriscano l'accesso di questi ultimi a bandi e concorsi. La partecipazione potrà avvenire anche tramite la realizzazione di reti tra professionisti, consorzi e associazioni temporanee. Prevista la deducibilità delle spese di formazione professionale e l'esclusione dal reddito delle spese di vitto e alloggio per trasferte organizzate su incarico del committente. Prevista inoltre la possibilità di individuare nuove aree di azione dei professionisti

03 | POLITICHE SOCIALI

Ampliate le tutele in caso di maternità e malattia. Prevista

inoltre una delega al governo per consentire alle Casse di previdenza di erogare prestazioni sociali a fronte di situazioni di difficoltà derivanti da malattia o calo consistente del reddito. I centri per l'impiego dovranno fornire informazioni e servizi anche ai lavoratori autonomi

04 | SMART WORKING

Definite le condizioni per favorire la diffusione del «lavoro agile», cioè quello svolto anche fuori dall'azienda e senza vincoli di orario. Il lavoratore ha diritto a condizioni economiche e normative almeno pari a quelle riconosciute a chi svolge l'attività esclusivamente dentro l'azienda



Diritto & Fisco



Il ddl partite Iva approvato in commissione. Più welfare dalle Casse per chi è in crisi

Professionisti, spazio nelle p.a. Consorzi tra autonomi per concorrere negli appalti

DI SIMONA D'ALESSIO

Nuove funzioni ai liberi professionisti (per ridurre il contenzioso giudiziario, ma pure per certificare l'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche), finora appannaggio della pubblica amministrazione, nonché la chance di riunirsi in consorzi per ottenere appalti e incarichi privati. E un salto di qualità in termini assistenziali per le Casse previdenziali private, che potranno ampliare le proprie tutele (finanziarie e sociali) erogate agli iscritti, qualora si ritrovassero in particolari condizioni di difficoltà. A prevedere queste novità il disegno di legge sul lavoro autonomo e agile (2233), che è stato approvato ieri dalla commissione lavoro del senato; il testo, che estende protezioni e inserisce agevolazioni e semplificazioni normative a beneficio dei rappresentanti delle varie categorie professionali, secondo fonti parlamentari, pur essendo pronto per l'esame dell'aula, non riuscirà ad approdare per la votazione che dopo la pausa estiva, a settembre. In quello che è stato definito il secondo tassello del «Jobs act», rivolto alla componente non subordinata del mercato occupazionale e produttivo, sono state inserite, durante il passaggio nell'organismo di palazzo Madama, misure di concreto «sostegno», fra cui, come ha sottolineato il relatore **Maurizio Sacconi** (Ap), quella che valorizza il «principio di sussidiarietà» e il «carattere di terzietà» degli autonomi, grazie alla delega al governo che farà sì che, entro 12 mesi dall'approvazione della

Il «Jobs act degli autonomi» in pillole	
FUNZIONI P.A. AI PROFESSIONISTI	Il governo dovrà individuare (con un successivo decreto legislativo) gli «atti pubblici che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche», visto il loro «carattere di terzietà». Fra le funzioni che verranno devolute alle categorie, quelle che porteranno «alla deflazione del contenzioso giudiziario»
PIÙ WELFARE DALLE CASSE	Enti previdenziali privati abilitati (previa autorizzazione degli organi di vigilanza) a svolgere «altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa», fra cui il sostegno al reddito degli iscritti in circostanze straordinarie
NORME «SOFT» PER GLI STUDI	Semplificati gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studi professionali, attraverso l'equiparazione alle case
COSTI FORMAZIONE DETRAIBILI	Deducibili («entro il limite annuo di 10.000 euro») dal pagamento delle tasse le spese per l'iscrizione ai corsi, per l'aggiornamento professionale, nonché «le spese di iscrizione a convegni e congressi». Nel contempo, sarà possibile dedurre («entro il limite annuo di 5.000 euro»), quanto corrisposto per «servizi di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirati a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti»

disciplina, debbano essere individuate «funzioni delle pubbliche amministrazioni che le professioni ordinistiche potranno svolgere con maggiore celerità; nel dettaglio, fra i compiti che potranno essere devoluti quelli «finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario» e per la «certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

Nel contempo, per rendere più «soft» gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

(facilitando così soprattutto chi pratica la professione da solo, in una struttura di ristrette dimensioni), è stato disposto che i rischi per la salute e sicurezza negli studi «sono da equiparare a quelli nelle abitazioni»; pertanto, si andrà verso una semplificazione degli obblighi «meramente formali», anche attraverso «forme di unificazione documentale».

A giudizio di Sacconi è di rilievo pure la norma sulle Casse previdenziali, che le autorizza (con il consenso dei loro organi di vigilanza) a esercitare «altre

prestazioni sociali, finanziate da un'apposita contribuzione facoltativa», rivolte agli iscritti che hanno subito «una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, o che siano stati colpiti da gravi patologie»; la galassia pensionistica dei professionisti, aveva, comunque, voluto precisare il presidente dell'XI commissione, «già svolge queste funzioni», tuttavia occorre andare verso un «welfare della persona» e che sia «sempre più modulare, nel tempo, per quel

che attiene alle prestazioni» assistenziali (si veda anche *ItaliaOggi* del 15/06/2016). Nel disegno di legge, poi, sul fronte delle tutele è stato stabilito che «la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa» per il cliente «non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro», la cui esecuzione, su richiesta di chi svolge l'incarico, «rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente». Inoltre, per «consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati» viene riconosciuta la possibilità agli autonomi di «costituire reti di esercenti la professione» e di partecipare alle reti di imprese (le cosiddette «reti miste», disciplinate dalla legge 33/2009), oltre a dare vita a consorzi stabili e associazioni temporanee di professionisti. Per **Marina Calderone**, presidente Cup, «ci sono diversi motivi di soddisfazione: il pieno coinvolgimento degli organismi di rappresentanza, la piena previsione della sussidiarietà quale elemento caratterizzante il rapporto tra ordini e p.a., la possibilità di avvio delle azioni di welfare professionale, che possono risultare di grande ausilio in momenti di difficoltà della vita di ogni professionista».

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo sul sito www.italiaoggi.it/ documenti



INGENIO » Elenco News » Fatturazione elettronica: debutta l'applicativo dell'Agenzia delle Entrate

Fatturazione elettronica: debutta l'applicativo dell'Agenzia delle Entrate

del 27/07/2016



Debutta l'**applicativo dell'Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica**. L'applicativo serve a generare, trasmettere e conservare on line le fatture tra privati e pubblica amministrazione, in modo gratuito. Le fatture possono essere realizzate sia nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia nei confronti di privati.

[Cliccando qui](#) si accede all'applicazione web.

"Alla web application, raggiungibile dal sito delle Entrate cliccando sul banner riportato qui sotto, si può accedere utilizzando le credenziali fornite agli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia, di Spid e della Carta Nazionale dei

Servizi (CNS).

La nuova applicazione è stata progettata per permettere agli utenti, attraverso pochi passaggi guidati, di creare, visualizzare e salvare le fatture elettroniche e di scegliere quando e come inviarle ai propri clienti. In particolare, per la trasmissione delle fatture, dal 1° gennaio 2017 i fornitori di beni e servizi potranno scegliere anche il Sistema di Interscambio, al momento obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione. Infatti, a partire dall'anno prossimo il Sistema di interscambio aprirà alla fatturazione tra privati, come opzione facoltativa. Infine, il servizio che permette di conservare a norma le fatture elettroniche, sia quelle emesse che quelle ricevute, purché rispettino il formato XML della fattura elettronica.

La web application per la fatturazione elettronica fa parte di un'offerta più ampia di strumenti. A breve verranno messi a disposizione i servizi con cui i contribuenti potranno scegliere di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2017. Nei prossimi mesi, inoltre, l'Agenzia rilascerà l'applicazione anche in formato di app per smartphone e tablet, in modo da ampliarne l'utilizzo in mobilità a tutti gli utenti, a prescindere dal dispositivo elettronico posseduto."

(fonte: Agenzia delle Entrate)

28 luglio 2016, 08:24

Nuova SCIA da oggi in vigore, ecco come funziona

Da oggi è in vigore (almeno in parte) la nuova SCIA, come stabilito dal decreto legislativo n. 126/2016, attuativo della legge 124/2015 (c.d. Riforma Madia della pubblica amministrazione), mentre altre[...]

Da oggi è **in vigore** (almeno in parte) **la nuova SCIA**, come stabilito dal decreto legislativo n. 126/2016, attuativo della legge 124/2015 (c.d. Riforma Madia della pubblica amministrazione), mentre altre partiranno dal 1° gennaio del prossimo anno.

Subito in vigore per le amministrazioni l'obbligo di **adottare una modulistica uniforme per la nuova SCIA** su tutto il territorio nazionale. Poiché, però, tale modulistica deve ancora essere predisposta, è il decreto stesso a specificare che *"fino all'adozione dei moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità de/l'agenzia delle imprese, necessari a co"edo della SCIA, indicando le norme che ne prevedono la produzione"*.

Da sottolineare l'ultimo passaggio. In sostanza la pubblica amministrazione deve indicare, per ogni documento, parere *et similia* che richiede di allegare alla nuova SCIA, anche il preciso riferimento normativo che lo impone. Questo per evitare richieste estemporanee da parte delle pubbliche amministrazioni non supportate da un obbligo di legge specifico.

Inoltre il decreto specifica anche **sanzioni** per i funzionari addetti inadempienti. Si legge infatti nel decreto legislativo n. 126/2016 che *"la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati [sul sito istituzionale, ndr] costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi"*.

A seguito della presentazione della nuova SCIA il privato può iniziare immediatamente l'attività. Solo nel caso in cui la segnalazione certificata di inizio attività sia soggetta al rilascio preventivo di un parere da parte di una specifica autorità o amministrazione, il privato deve presentare la SCIA insieme alla domanda di rilascio del parere e può iniziare l'attività solo *dopo* l'emissione del parere stesso.

Infine si segnala che alla presentazione della nuova SCIA, il decreto impone **l'obbligo del rilascio di una ricevuta** (anche per via telematica) nella quale deve essere indicato il tempo entro cui l'amministrazione deve rispondere all'istanza del privato o, in alternativa, entro quali termini il silenzio assume significato di accoglimento dell'istanza.

PREVIDENZA**Per i periti industriali rivalutazione delle pensioni sopra i limiti di legge**

Buone notizie per le pensioni dei periti industriali. La Cassa di previdenza di categoria, l'Eppi, ha ricevuto il via libera da parte dei ministeri per rivalutare i montanti non secondo la media quinquennale del Pil nominale, come prevede la legge, ma secondo un tasso di capitalizzazione più alto. La rivalutazione è applicabile per i montanti previdenziali

maturati al 31 dicembre 2012 (delibera n8 del 2015). In pratica l'Eppi potrà applicare un tasso di capitalizzazione pari all'1,2482% contro il tasso dello 0,1643% comunicato dall'Istat. Entro fine anno Eppi intende deliberare anche per il 2014 e il 2015 un tasso di capitalizzazione più alto rispetto a quello calcolato dall'Istat, che per il 2014 è negativo (-0,1927%).

